

# CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI INTERPUMP GROUP S.P.A.

Versione luglio 2026

Sezione I - Definizioni – Oggetto – Accettazione Ordini.....	2
1. Definizioni.....	2
2. Accettazione dell’Ordine.....	4
3. Qualificazione del Fornitore e qualità dell’Oggetto dell’Ordine .....	5
Sezione II - Esecuzione dell’Ordine, collaudo e pagamento del Corrispettivo .....	6
4. Termini di esecuzione dell’Ordine, ritardi e penale .....	6
5. Verifica della consegna dei Prodotti e dell’esecuzione dei Servizi .....	6
6. Imballaggio dei Prodotti e documento di trasporto.....	6
7. Installazione e collaudo dei Prodotti .....	7
8. Corrispettivo e pagamento .....	7
Sezione III - Garanzia e ulteriori responsabilità del Fornitore .....	8
9. Garanzie .....	8
10. Ulteriori responsabilità del Fornitore.....	9
11. Assicurazione .....	9
Sezione IV – Visite, <i>audit</i> e Attrezzature .....	10
12. Ispezioni e <i>audit</i> .....	10
13. Comodato d’uso gratuito delle Attrezzature.....	10
Sezione V - Cessazione del Contratto.....	11
14. Recesso.....	11
15. Risoluzione per inadempimento del Fornitore .....	12
16. Clausola risolutiva espressa.....	12
17. Forza Maggiore e sospensione del Contratto .....	12
Sezione VI - <i>Compliance</i> .....	13
18. Diritti di privativa e proprietà industriale - Riservatezza.....	13
19. Divieto di pubblicità.....	13
20. Codice etico e Modello 231 .....	13
21. Anticorruzione .....	14
22. <i>Trade compliance</i> .....	14
23. Gestione del Personale e degli aspetti ambientali e di salute e sicurezza dei lavoratori .....	14
24. Trattamento dei dati personali e incidenti di sicurezza .....	15

25.	<b>Sistema ESG</b> .....	16
	<b>Sezione VII - Legge Applicabile e Foro Competente</b> .....	16
26.	<b>Legge applicabile e Foro competente</b> .....	16
	<b>Sezione VIII - Miscellanea</b> .....	16
27.	<b>Divieto di cessione e subfornitura</b> .....	16
28.	<b>Disposizioni finali</b> .....	17

## Sezione I - Definizioni – Oggetto – Accettazione Ordini

### 1. Definizioni

1.1. Si applicano le seguenti definizioni e abbreviazioni:

- i. **Attrezzature:** indica qualunque attrezzatura, utensile o bene di proprietà dell'Acquirente.
- ii. **Accettazione:** indica l'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore. L'Accettazione può avvenire (i) formalmente, per iscritto, o (ii) mediante esecuzione dell'Ordine. In ogni caso, qualora il Fornitore non rifiuti l'Ordine per iscritto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione, l'Ordine si considera definitivamente accettato dal Fornitore.
- iii. **Accordo Quadro (AQ):** indica l'eventuale accordo quadro di fornitura di Prodotti e/o Servizi sottoscritto dall'Acquirente e dal Fornitore.
- iv. **Acquirente:** indica la società Interpump Group S.p.A. con sede legale in Sant'Ilario d'Enza – Reggio Emilia, Via E. Fermi n. 25, C.F. 11666900151, P. IVA IT01682900350 che emette l'Ordine.
- v. **Condizioni Generali di Acquisto (CGA):** indica le condizioni generali di acquisto della società Interpump Group S.p.A. nella versione tempo per tempo vigente.
- vi. **Codice Etico:** indica il codice etico adottato dall'Acquirente.
- vii. **Contratto:** indica congiuntamente le CGA, l'eventuale AQ o altro accordo sottoscritto tra l'Acquirente e il Fornitore e ciascun Ordine. Costituiscono, inoltre, parte del Contratto gli ulteriori documenti richiamati a farne parte integrante, come specificato nel Contratto stesso. In caso di contrasto tra le previsioni della documentazione contrattuale, troverà applicazione il seguente ordine di prevalenza: (i) Ordine; (ii) AQ o altro accordo sottoscritto tra le Parti; (iii) CGA.
- viii. **Corrispettivo:** indica il prezzo per l'acquisto dell'Oggetto dell'Ordine specificato nell'Ordine stesso e determinato sulla base dei Listini tempo per tempo in vigore e applicati tra le Parti, o dei separati accordi volta per volta raggiunti tra le Parti.
- ix. **Decreto Attuativo NIS 2:** indica il D. Lgs. n. 138/2024 di “*Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148*”.
- x. **Documentazione Prodotto:** indica tutta la documentazione tecnica necessaria inerente ai Prodotti e i relativi certificati previsti dalla Normativa, dalle Autorità competenti, dal Contratto e/o dalle prassi commerciali applicabili.
- xi. **Fornitore:** è la società indicata come fornitore nell'Ordine.

- xii.* **Forza Maggiore:** indica ogni evento o circostanza al di fuori del controllo della Parte Colpita che la Parte Colpita non avrebbe potuto evitare usando la diligenza, la prudenza e la perizia proprie di un operatore ragionevole e prudente. L'evento o la circostanza di Forza Maggiore deve avere come effetto quello di impedire l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni contrattuali previste a carico della Parte Colpita. Rientrano nella Forza Maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i) guerra e altre ostilità, invasione, atti di terrorismo, mobilitazione, confisca o embargo; ii) epidemie o pandemie seguite da dichiarazione di "stato di emergenza"; iii) contaminazione da radiazioni ionizzanti e contaminazione derivante da combustibili nucleari, da esplosivi o da altre sostanze pericolose; iv) ribellione, rivoluzione, insurrezione, colpo di Stato e guerra civile; v) sommossa, tumulto, disordine, sciopero o altre azioni in campo industriale, ad eccezione di quanto abbia carattere meramente aziendale o sia determinato da comportamenti illegittimi della Parte Colpita, delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori; vi) terremoto o altre calamità naturali seguite da dichiarazione di "stato di emergenza"; vii) fatto salvo quanto previsto di seguito, disposizioni e pronunce delle pubbliche autorità e/o di enti locali che inibiscano le attività connesse ai Prodotti e/o ai Servizi.
- xiii.* **Informazioni Riservate:** indica le Specifiche Tecniche nonché tutti i dati e/o le informazioni di natura economica, gestionale, legale, commerciale, tecnologica, pubblicitaria e/o comunque inerenti, in maniera diretta o indiretta, all'Acquirente nonché i diritti di proprietà intellettuale e industriale e i segreti commerciali dell'Acquirente e le informazioni relative ai prodotti dell'Acquirente.
- xiv.* **Listini:** indica i listini prezzo tempo per tempo praticati dal Fornitore all'Acquirente per la prestazione dell'Oggetto dell'Ordine. Il Listino si applica al Contratto solo previa approvazione scritta da parte dell'Acquirente.
- xv.* **Locali dell'Acquirente:** indica gli stabilimenti, i laboratori, i magazzini o gli uffici dell'Acquirente.
- xvi.* **Modello 231:** indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Acquirente ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
- xvii.* **Normativa:** indica congiuntamente tutti i requisiti normativi tempo per tempo vigenti applicabili al Contratto. Tali requisiti riguardano, tra l'altro, l'importazione, l'esportazione, la produzione, l'uso, la vendita, l'imballaggio, il trasporto, la conservazione, la marcatura e la distribuzione dell'Oggetto dell'Ordine, nonché, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le normative ambientali, sull'etichettatura e sulla marcatura, i permessi, le autorizzazioni, le certificazioni, il paese d'origine e le comunicazioni sulla pericolosità dei materiali. Fanno inoltre parte della Normativa tutte le Leggi, i regolamenti, le prassi e le discipline, nazionali, europee o emesse da altri Stati, applicabili all'esecuzione del Contratto, incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la normativa in materia di diritto del lavoro, quella in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e quella in materia ambientale.
- xviii.* **Normativa Privacy:** indica il Regolamento (UE) 2016/679/ ("GDPR") unitamente alla normativa tempo per tempo applicabile in materia di protezione dei dati personali.
- xix.* **Oggetto dell'Ordine:** indica congiuntamente Prodotti e/o Servizi di volta in volta oggetto di ciascun Ordine.
- xx.* **Ordine:** indica qualsiasi ordine di acquisto di Prodotti e/o Servizi emesso dall'Acquirente nei confronti del Fornitore. L'Ordine specifica la quantità, le caratteristiche dell'Oggetto dell'Ordine, il prezzo, le modalità e i termini di consegna e di pagamento e le Specifiche Tecniche. Nel caso in cui l'ordine abbia ad oggetto macchinari o beni strumentali, esso indica anche se deve essere eseguita l'installazione o il collaudo.
- xxi.* **Parte:** indica disgiuntamente l'Acquirente o il Fornitore a seconda del contesto.

- xxii. **Parte Colpita:** indica la parte colpita da un evento di Forza Maggiore.
- xxiii. **Parti:** indica congiuntamente Acquirente e Fornitore.
- xxiv. **Personale:** indica i dipendenti, gli amministratori, i consulenti o altri collaboratori, a qualsiasi titolo, del Fornitore impiegati nell'esecuzione del Contratto.
- xxv. **Prodotti:** indica i prodotti di volta in volta specificamente indicati nell'Ordine, siano essi Prodotti Personalizzati o Prodotti Standard.
- xxvi. **Prodotti Personalizzati:** indica (i) i Prodotti sviluppati a partire da prodotti del Fornitore e per i quali l'Acquirente abbia richiesto determinati sviluppi o adattamenti progettati dal Fornitore, da Interpump Group S.p.A. o da entrambi; (ii) i Prodotti progettati e fabbricati esclusivamente per l'Acquirente sulla base di specifiche istruzioni fornite dall'Acquirente al Fornitore. I Prodotti Personalizzati sono soggetti a vincolo di esclusiva in favore e nell'interesse dell'Acquirente e di ciò si è tenuto conto nei Listini.
- xxvii. **Prodotti Standard:** indica sia i prodotti che compaiono nel catalogo del Fornitore sia quelli che sono generalmente venduti o distribuiti dal Fornitore, volta per volta oggetto dell'Ordine.
- xxviii. **Servizi:** indica i servizi di volta in volta specificamente indicati nell'Ordine.
- xxix. **Sistema Environment, Social and Governance o "ESG":** indica il complesso di *policy*, procedure e prassi adottate per garantire l'etica e la sostenibilità di Interpump Group S.p.A.
- xxx. **Specifiche Tecniche:** indica qualsiasi pattuizione scritta che individua le specifiche tecniche dell'Oggetto dell'Ordine individuate dall'Acquirente.
- xxxi. **Subfornitori:** indica i soggetti terzi a cui il Fornitore affida, previa autorizzazione scritta dell'Acquirente, parte della fornitura dell'Oggetto dell'Ordine.
- xxxii. **Verbale di Consegna:** indica il documento sottoscritto dalle Parti che attesta la consegna delle Attrezzature dall'Acquirente al Fornitore.
- 1.2. I termini definiti al singolare sono talvolta utilizzati con il medesimo significato anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

## 2. Accettazione dell'Ordine

- 2.1. Con l'Accettazione, il Fornitore accetta integralmente e senza riserve le CGA ed è tenuto a eseguire l'Ordine in conformità al Contratto. In particolare:
- (i) le CGA si intendono integralmente e incondizionatamente accettate dal Fornitore; il Fornitore rinuncia inoltre all'applicazione di eventuali proprie condizioni generali o particolari di vendita, che restano in ogni caso prive di efficacia tra le Parti, anche se richiamate nella documentazione commerciale sottoposta all'Acquirente;
  - (ii) il Fornitore si impegna a eseguire l'Ordine in conformità alle previsioni del Contratto. Nessuna modifica può essere apportata all'Ordine senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.
- 2.2. Prima dell'Accettazione, il Fornitore deve, a pena di decadenza, segnalare ogni necessità di variazione rispetto a quanto prescritto nell'Ordine stesso. In questo caso, le variazioni proposte dal Fornitore possono considerarsi accettate solo ove recepite in un nuovo Ordine dell'Acquirente.
- 2.3. Al di fuori dell'ipotesi regolata all'art. 2.2 che precede, qualsiasi eventuale comunicazione del Fornitore non conforme all'Ordine, non farà sorgere alcun obbligo a carico dell'Acquirente e non varrà come controproposta.

- 2.4. L'Acquirente si riserva la facoltà di apportare qualsiasi variazione all'Ordine mediante emissione di una "variante d'ordine" che specifica la data di efficacia. La variante d'Ordine si intenderà accettata dal Fornitore ove questi non manifesti per iscritto all'Acquirente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione, il proprio dissenso.
- 2.5. Anche quando ciò non sia espressamente previsto dal Contratto, il Fornitore assume tutte le relative obbligazioni, impegnandosi anche, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per il fatto dei terzi di volta in volta coinvolti nell'adempimento, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Personale e i Subfornitori.
- 2.6. Le Parti convengono espressamente che ordini periodici e ricorrenti nei confronti del Fornitore non comportano il riconoscimento di alcun beneficio di esclusiva a favore del Fornitore.
- 2.7. Le Parti convengono espressamente che Ordini periodici e ricorrenti nei confronti del Fornitore non comportano alcun impegno dell'Acquirente a raggiungere volumi minimi di acquisto. Di conseguenza, l'Acquirente non potrà in alcun caso essere obbligato a effettuare ulteriori acquisti nei confronti del Fornitore.

### **3. Qualificazione del Fornitore e qualità dell'Oggetto dell'Ordine**

- 3.1. Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti e a eseguire i Servizi in conformità al Contratto, alla Normativa, alle migliori pratiche e agli standard industriali e internazionali applicabili all'Oggetto dell'Ordine alla data della consegna.
- 3.2. Il Fornitore dichiara di disporre di tutte le capacità tecniche e organizzative, nonché di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per dare esecuzione agli Ordini.
- 3.3. Inoltre, il Fornitore si impegna a:
  - (i) fornire, per ciascuno dei Prodotti, tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle formalità doganali, tra cui la nomenclatura doganale (formato TARIC - 10 cifre), il paese di origine non preferenziale e, ove applicabile, la dichiarazione a lungo termine per la prova dell'origine preferenziale, nonché tutti i documenti tecnici e i certificati di conformità;
  - (ii) fornire apposita dichiarazione di origine preferenziale secondo le modalità previste dalla Normativa;
  - (iii) consegnare i Prodotti muniti della Documentazione Prodotto. Qualsiasi Prodotto fornito senza la relativa Documentazione Prodotto sarà considerato come non consegnato all'Acquirente;
  - (iv) indicare qualsiasi Prodotto che abbia duplice uso ai sensi della Normativa, incluso il Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso e ss.mm.ii;
  - (v) dichiarare e garantire che i Prodotti non contengono e non conterranno, per l'intera durata del Contratto, nessuno dei materiali provenienti da zone di conflitto armato e/o caratterizzate da situazioni di abuso dei diritti umani;
  - (vi) informare l'Acquirente, per iscritto e con ragionevole anticipo, di qualsiasi cambiamento che riguardi:
    - (a) la progettazione, il processo e/o la linea di produzione inerenti all'Oggetto dell'Ordine;
    - (b) la Documentazione Prodotto;
    - (c) ogni altro elemento che possa influire, a qualsiasi titolo, sull'esecuzione degli Ordini.
- 3.4. Resta ferma in capo all'Acquirente la facoltà di eseguire verifiche ispettive sul sistema di qualità del Fornitore e/o di richiedere copia dei relativi manuali e certificazioni ai fini di verificarne l'affidabilità.

## Sezione II - Esecuzione dell'Ordine, collaudo e pagamento del Corrispettivo

### **4. Termini di esecuzione dell'Ordine, ritardi e penale**

- 4.1. I termini di consegna dei Prodotti e di adempimento dei Servizi indicati nell'Ordine sono da ritenersi tassativi ed essenziali, a favore dell'Acquirente e vincolanti per il Fornitore.
- 4.2. In ogni caso, il Fornitore si impegna ad avvertire tempestivamente e per iscritto l'Acquirente in caso di ritardo nella consegna dei Prodotti o nell'esecuzione dei Servizi o nel caso in cui non sia possibile eseguire integralmente l'Ordine e ciò anche nel caso in cui il ritardo sia dipeso da circostanze di Forza Maggiore.
- 4.3. Salvo diversa indicazione contenuta nell'Ordine, la consegna dei Prodotti deve essere effettuata dal Fornitore secondo la seguente resa: Delivery Duty Paid - Reso Sdoganato - DDP, luogo di destinazione specificato nell'Ordine, Incoterms® ICC 2020.
- 4.4. Consegne parziali dei Prodotti o esecuzioni parziali dei Servizi sono ammesse solo previa autorizzazione scritta da parte dell'Acquirente.
- 4.5. Salvo casi di Forza Maggiore, qualsiasi ritardo nell'adempimento integrale dell'Ordine che non sia stato preliminarmente accettato per iscritto dall'Acquirente e che superi 3 (tre) giorni lavorativi attribuisce all'Acquirente, a propria discrezione, il diritto di cancellare l'Ordine oppure di applicare una penale pari all'1% (uno per cento) del Corrispettivo per ciascuna settimana o frazione di settimana di ritardo, fino a un massimo del 5% (cinque per cento) del Corrispettivo. Resta salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Il Fornitore dichiara di ritenere congrua tale penale e rinuncia sin da ora a qualsiasi azione, pretesa o richiesta volta a ottenerne la riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c.

### **5. Verifica della consegna dei Prodotti e dell'esecuzione dei Servizi**

- 5.1. Se l'Acquirente accerta una difformità nella quantità o nella qualità dei Prodotti consegnati, oppure nell'esecuzione dei Servizi, rispetto a quanto previsto nell'Ordine, l'Acquirente ha diritto di:
  - a) rifiutare la consegna di Prodotti in eccedenza e/o non conformi, facendola ritirare a cura e spese del Fornitore;
  - b) trattenere l'eccedenza di Prodotti, addebitandone i costi al Fornitore e apportando in eguale misura variazioni nei quantitativi di eventuali forniture successive;
  - c) richiedere al Fornitore e ottenere da parte di quest'ultimo, l'immediato invio dei quantitativi dei Prodotti mancanti o Prodotti conformi, oppure ricorrere a terzi per l'approvvigionamento dei quantitativi mancanti o conformi;
  - d) ottenere che il Fornitore provveda immediatamente a correggere l'esecuzione dei Servizi risultata difforme;
  - e) provvedere in proprio o tramite terzi all'esecuzione dei Servizi la cui esecuzione a opera del Fornitore sia risultata difforme.
- 5.2. Per le finalità di cui all'art. 5.1. che precede, l'Acquirente è tenuto a comunicare per iscritto al Fornitore la propria intenzione, assegnando contestualmente al Fornitore, ove applicabile, il termine per l'adempimento.
- 5.3. Le spese sopportate dall'Acquirente in ognuna delle ipotesi previste dall'art. 5.1 che precede sono interamente a carico del Fornitore, fermo restando il diritto dell'Acquirente di agire nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

### **6. Imballaggio dei Prodotti e documento di trasporto**

- 6.1. Il Fornitore assicura che, al momento della spedizione all'Acquirente, tutti i Prodotti siano adeguatamente descritti, classificati, imballati, marchiati ed etichettati e siano in condizioni idonee per il trasporto in conformità con la Normativa e gli standard del settore di riferimento. Il Fornitore assicura inoltre che i Prodotti siano imballati e consegnati in condizioni tali da poter essere immagazzinati senza deterioramenti per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi.
- 6.2. Il Fornitore risponderà dei danni conseguenti a errato imballaggio o insufficiente ancoraggio dei Prodotti.
- 6.3. I Prodotti devono sempre essere accompagnati, a cura del Fornitore, dai documenti di trasporto, redatti in conformità alla Normativa.
- 6.4. Qualora, su espressa autorizzazione dell'Acquirente, il Fornitore consegni i Prodotti direttamente presso terzi senza il loro preventivo transito nei Locali dell'Acquirente, il Fornitore si impegna a trasmettere all'Acquirente, al momento della spedizione, copia del documento di trasporto e ad assicurare il buon fine della spedizione. Il Fornitore garantisce inoltre la più completa collaborazione qualora l'Acquirente richieda informazioni sullo stato della spedizione.

## **7. Installazione e collaudo dei Prodotti**

- 7.1. Ove concordata nell'Ordine, l'installazione del Prodotto sarà effettuata da tecnici specializzati incaricati dal Fornitore, a costi e spese di quest'ultimo, essendosi di ciò tenuto conto nella determinazione del Corrispettivo.
- 7.2. Al termine dell'installazione, le Parti procederanno in contraddittorio al collaudo del Prodotto per verificarne la piena funzionalità. L'esito positivo del collaudo verrà formalizzato tramite la sottoscrizione di un apposito verbale di accettazione finale. Le spese e i costi di collaudo sono a carico del Fornitore, essendosi di ciò tenuto conto nella determinazione del Corrispettivo.
- 7.3. Se il collaudo ha esito negativo per vizi o difformità dei Prodotti, l'Acquirente ne dà comunicazione scritta al Fornitore mediante verbale di esito negativo, nel quale sono elencate le non conformità riscontrate. Entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione, il Fornitore deve eliminare, a proprie cure e spese, i vizi e le difformità contestate. Una volta completato l'intervento correttivo, le Parti procedono a un nuovo collaudo. Se anche il secondo collaudo ha esito negativo, l'Acquirente si avvale congiuntamente dei seguenti rimedi:
  - (i) riduzione del Corrispettivo in misura pari al 30% (trenta per cento);
  - (ii) eliminazione, direttamente da parte dell'Acquirente o tramite terzi, delle difformità emerse in sede di collaudo, con addebito delle relative spese al Fornitore.
- 7.4. Sono a carico e spese del Fornitore tutte le pratiche di approvazione o autorizzazione richieste per legge.

## **8. Corrispettivo e pagamento**

- 8.1. I prezzi indicati nei Listini e il Corrispettivo sono nella valuta di volta in volta specificata, fissi e invariabili. Sono quindi escluse variazioni automatiche sulla base di successivi aumenti di costo, fatto salvo quanto diversamente pattuito per iscritto dalle Parti.
- 8.2. Il Corrispettivo comprende tutti i costi - inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi a confezionamento e assicurazione per il trasporto fino al luogo di consegna specificato nell'Ordine - nonché tasse e imposte.
- 8.3. Il Fornitore è tenuto a emettere la relativa fattura solo successivamente all'accettazione dell'esecuzione dell'Ordine da parte dell'Acquirente.

- 8.4. Le fatture emesse dal Fornitore a fronte dell'esecuzione dell'Ordine devono essere conformi alla Normativa e contenere tutti i dati indicati nell'Ordine. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le fatture devono riportare il numero dell'Ordine, la bolla di consegna, il DDT, il codice doganale e il Paese di origine/Made In. Le fatture devono essere inviate all'Acquirente allo SDI indicato nell'Ordine o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dall'Acquirente.
- 8.5. Il Fornitore prende atto e accetta che l'Acquirente effettua pagamenti esclusivamente tramite circuito bancario e nel pieno rispetto della Normativa, inclusa quella in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 8.6. Il diritto del Fornitore a ricevere il pagamento del Corrispettivo è subordinato alla regolare esecuzione dell'Ordine e all'accettazione dello stesso da parte dell'Acquirente.
- 8.7. Salvo diversa indicazione contenuta nell'Ordine, le fatture del Fornitore sono pagate dall'Acquirente entro 90 (novanta) giorni data fattura fine mese. Le Parti riconoscono espressamente che tale termine è congruo e giustificato dalla natura tecnica dei Prodotti, che richiede tempi incompressibili per le verifiche qualitative, i collaudi e l'integrazione nei sistemi dell'Acquirente, in conformità al D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.
- 8.8. Né la presa in consegna da parte del trasportatore né il pagamento del Corrispettivo costituiscono di per sé accettazione definitiva del Prodotto o dei Servizi da parte dell'Acquirente.
- 8.9. Il Fornitore espressamente riconosce e accetta che l'Acquirente potrà sospendere i pagamenti in qualsiasi momento, in caso di inadempimento parziale o totale del Contratto da parte del Fornitore. Resta inteso che la sospensione dei pagamenti da parte dell'Acquirente non legittima il Fornitore a sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dell'Acquirente.
- 8.10. L'Acquirente avrà diritto di compensare le somme in pagamento con qualsiasi somma, a qualsiasi titolo, dovuta dal Fornitore all'Acquirente.

### Sezione III - Garanzia e ulteriori responsabilità del Fornitore

#### **9. Garanzie**

- 9.1. Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono conformi alle Specifiche Tecniche, idonei alla vendita e all'uso e liberi da vincoli. Garantisce inoltre che i materiali impiegati sono esenti da difetti di conformità, vizi e difetti palesi e/o occulti e che i Servizi, incluse le lavorazioni, sono eseguiti a regola d'arte e nel rispetto della Normativa.
- 9.2. Il Fornitore è responsabile, in conformità alla Normativa e agli obblighi contrattuali assunti, di ogni eventuale difetto dei Prodotti o dei Servizi. A tal fine, si impegna a tenere indenne e manlevare l'Acquirente da qualsiasi pretesa relativa a tali difetti e dai connessi danni subiti dall'Acquirente o da terzi. Il Fornitore si impegna altresì - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a partecipare attivamente, con spese a proprio carico, a qualsiasi campagna di richiamo.
- 9.3. Il Fornitore si impegna a garantire:
  - (i) il corretto funzionamento dei Prodotti per 2 (due) anni dalla data di consegna;
  - (ii) la corretta esecuzione dei Servizi per 2 (due) anni dal completamento della relativa esecuzione.
- 9.4. Per l'intero periodo di garanzia di cui all'art. 9.3, il Fornitore si impegna, a proprie spese e su richiesta dell'Acquirente, a mantenere, riparare o sostituire i Prodotti e a ripetere l'esecuzione dei Servizi.
- 9.5. In espressa deroga al termine di cui all'art. 1495 c.c., il Fornitore dichiara di prendere atto e accettare che la denuncia del vizio verrà effettuata dall'Acquirente per iscritto entro il termine 30 (trenta) giorni decorrente:

- (i) dalla data di consegna, per i vizi riconoscibili dei Prodotti;
- (ii) dalla data della scoperta, per i vizi occulti dei Prodotti, inclusi i vizi scoperti al momento del disimballo;
- (iii) dalla data della scoperta, in relazione ai Servizi;
- (iv) dalla data in cui l'Acquirente riceverà notizia dal cliente terzo in merito all'esistenza della non conformità o vizio dei Prodotti già venduti e consegnati al cliente terzo.

**9.6.** Durante il periodo di validità della garanzia di cui al precedente art. 9.3., l'Acquirente avrà facoltà di richiedere mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, a propria scelta:

- (i) la riparazione o la sostituzione o il rimborso del Prodotto difettoso o viziato, da effettuarsi presso l'Acquirente stesso;
- (ii) la ripetizione o il rimborso del Servizio difettoso o difforme.

**9.7.** Per le finalità di cui all'art. 9.6. che precede, l'Acquirente è tenuto a comunicare per iscritto al Fornitore la propria decisione, assegnando contestualmente al Fornitore, ove applicabile, il termine per l'adempimento. Il Fornitore è tenuto a sopportare integralmente le spese e i costi connessi al verificarsi di qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 9.6. che precede.

**9.8.** Nel caso di riparazione o sostituzione del Prodotto ai sensi dell'art. 9.6. (i) che precede, inizierà a decorrere dalla data della sostituzione un nuovo termine di garanzia ai sensi dell'art. 9.3. (i).

**9.9.** Nel caso di ripetizione del Servizio ai sensi dell'art. 9.6. (ii) che precede, inizierà a decorrere dalla data del completamento un nuovo termine di garanzia ai sensi dell'art. 9.3. (ii).

**9.10.** Qualora il Fornitore non dovesse ottemperare a quanto richiesto dall'Acquirente ai sensi dell'art. 9.6. che precede, l'Acquirente, previa comunicazione scritta al Fornitore, avrà facoltà di provvedere direttamente o a mezzo di terzi con contestuale addebito dei costi e delle spese al Fornitore. Ove l'Acquirente provveda direttamente, inizierà a decorrere un nuovo termine di garanzia ai sensi dell'art. 9.3. (i) o dell'art. 9.3 (ii) a seconda del caso.

## **10. Ulteriori responsabilità del Fornitore**

**10.1.** Il Fornitore ha la piena e integrale responsabilità per l'esecuzione degli Ordini e per gli eventuali danni diretti e indiretti derivanti, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione stessa degli Ordini.

**10.2.** Qualora l'Acquirente risulti responsabile nei confronti di terzi per qualsiasi danno (ivi compresi eventuali danni a persone o cose) derivante dall'Oggetto dell'Ordine, l'Acquirente ne informerà tempestivamente il Fornitore, il quale si impegna sin d'ora a tenere indenne e a manlevare l'Acquirente per ogni e qualsiasi perdita, danno, onere, costo o spesa, ivi comprese le spese legali, derivanti da ogni eventuale pretesa.

**10.3.** Il Fornitore garantisce la disponibilità dei pezzi di ricambio, dei componenti e dei consumabili relativi ai Prodotti per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data dell'ultima consegna. Nel caso in cui il Fornitore preveda di cessare la produzione di un Prodotto o di una sua parte, dovrà darne comunicazione scritta all'Acquirente con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi, concedendo all'Acquirente la facoltà di effettuare un ultimo ordine di acquisto per il fabbisogno necessario.

## **11. Assicurazione**

**11.1.** Il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere operanti per l'intera durata del Contratto idonee polizze *all risks* a copertura della responsabilità civile generale globale (RCT/RCO). Le polizze devono coprire i danni, a qualsiasi titolo, cagionati dal Fornitore, dal Personale e dai Subfornitori per azioni e/o omissioni verificatesi in occasione dell'esecuzione del Contratto o derivanti da cose e strutture delle quali il Fornitore abbia la

custodia, incluse le Attrezzature. La copertura deve estendersi anche agli eventuali danni ai materiali, ai locali e alle opere attigue, nonché ai danni subiti dall'Acquirente, dai Locali dell'Acquirente, dai suoi dipendenti e/o dai suoi collaboratori. Le polizze devono inoltre coprire i danni diretti e indiretti a persone e cose subiti dai terzi e dai prestatori di lavoro, soggetti o non soggetti all'assicurazione INAIL, con un massimale per singolo sinistro non inferiore a Euro 5.000.000 (cinque milioni/00), o per un diverso massimale volta per volta concordato per iscritto tra le Parti. Le Parti convengono espressamente che i requisiti assicurativi minimi non limitano né modificano le responsabilità legali o contrattuali del Fornitore. Le polizze devono includere un'espressa clausola di rinuncia al diritto di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti dell'Acquirente.

11.2. Si conviene espressamente che l'assicurazione del Fornitore sarà applicabile a tutti gli obblighi di risarcimento a carico del Fornitore, indipendentemente dal fatto che le attività connesse alla realizzazione dell'Oggetto dell'Ordine possano essere parzialmente o integralmente affidate a Subfornitori. A tal fine, qualora il Fornitore si avvalga di Subfornitori, si impegna e garantisce che questi ultimi forniscano le stesse coperture assicurative fornite dal Fornitore stesso.

#### Sezione IV – Visite, *audit* e Attrezzature

### **12. Ispezioni e *audit***

12.1. In ogni momento, l'Acquirente si riserva il diritto di procedere, direttamente o tramite terzi dal medesimo incaricati a:

- (i) ispezionare i Prodotti in fase di produzione presso il Fornitore;
- (ii) effettuare ispezioni al momento dell'esecuzione dei Servizi, siano essi svolti presso i Locali dell'Acquirente o presso luoghi di cui l'Acquirente non ha la disponibilità giuridica;
- (iii) effettuare *audit* presso il Fornitore allo scopo di verificare ogni aspetto che possa influire sulla corretta e tempestiva esecuzione del Contratto.

12.2. L'effettuazione di ispezioni e *audit* ai sensi dell'art. 12.1. che precede:

- (i) non pregiudica il diritto dell'Acquirente a rifiutare i Prodotti o a chiedere la ripetizione del Servizio, in caso di difformità;
- (ii) non deve intendersi come riconoscimento del corretto adempimento degli obblighi posti in carico al Fornitore.

12.3. In caso di ispezioni e *audit* ai sensi dell'art. 12.1. che precede, il Fornitore si impegna a concedere all'Acquirente – o ai terzi dal medesimo incaricati – il diritto di accesso ai propri locali e siti e a fornire qualsiasi informazione e/o documentazione che l'Acquirente dovesse richiedere.

### **13. Comodato d'uso gratuito delle Attrezzature**

13.1. L'utilizzo da parte del Fornitore delle Attrezzature eventualmente concesse in comodato d'uso gratuito da parte dell'Acquirente esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto, è regolato dalle previsioni di cui al presente art.13.

13.2. Le Attrezzature concesse in comodato d'uso gratuito al Fornitore sono e rimangono di proprietà esclusiva dell'Acquirente.

13.3. Il Fornitore, da parte sua, dichiara di aver preso visione delle Attrezzature e di averle trovate idonee all'esecuzione del Contratto, in buono stato di conservazione, efficienza e manutenzione, esenti da vizi e difetti che ne diminuiscano il godimento. Resta inteso che l'impiego delle Attrezzature non esonera il

Fornitore dalla responsabilità di eseguire l'Ordine conformemente alle Specifiche Tecniche individuate dall'Acquirente e al Contratto in genere.

- 13.4.** Il Fornitore si obbliga a prendere in consegna le Attrezzature e a utilizzarle solo ed esclusivamente per le finalità di cui al Contratto, con la massima diligenza, in conformità alla loro destinazione d'uso e nel rispetto delle istruzioni e delle prescrizioni di utilizzo e manutenzione riportate nella documentazione consegnatagli dall'Acquirente o, comunque, secondo le indicazioni fornitegli da quest'ultimo.
- 13.5.** A partire dalla data di consegna indicata nel Verbale di Consegna e fino al momento di effettiva restituzione delle Attrezzature all'Acquirente, il Fornitore assume le vesti di custode delle Attrezzature e risponde integralmente di eventuali danni alle Attrezzature, ivi inclusa la loro perdita, manomissione, distruzione o danneggiamento, anche se derivante da caso fortuito.
- 13.6.** Il Fornitore si impegna altresì a:
- (i) custodire le Attrezzature e mantenerle in perfetta efficienza, provvedendo a propria cura e spese alla manutenzione necessaria per l'uso e il godimento delle Attrezzature, nonché per mantenere le Attrezzature in buono stato e in condizioni di sicurezza e di funzionamento corretto;
  - (ii) non apportare alle Attrezzature modifiche che non siano state preventivamente concordate per iscritto con l'Acquirente;
  - (iii) usare le Attrezzature solo ed esclusivamente per l'esecuzione del Contratto, senza possibilità di cederne l'uso e il godimento a terzi, salvo previo accordo scritto con l'Acquirente;
  - (iv) comunicare prontamente all'Acquirente eventuali anomalie, non-conformità o cattivo funzionamento delle Attrezzature;
  - (v) impedire che le Attrezzature siano sottoposte a qualsiasi forma di privilegio, onere, pegno, cauzione o altro tipo di garanzia e attuare, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, ovvero di procedura esecutiva a proprio carico, tutte le misure e azioni necessarie a tutelare il diritto di proprietà delle Attrezzature in capo all'Acquirente;
  - (vi) dotarsi di una copertura assicurativa contro i rischi di incendio e furto, mediante polizza specifica o includendole nella polizza generale dello stabilimento industriale.
- 13.7.** Il Fornitore è responsabile per eventuali danni causati dalle Attrezzature e si impegna a tenere indenne e manlevare l'Acquirente da qualsiasi responsabilità sia nei suoi confronti sia verso terzi, per eventuali danni, diretti o indiretti, connessi o derivanti dall'utilizzo delle Attrezzature.
- 13.8.** Gli obblighi di cui al presente art. 13 resteranno in vigore fino alla cessazione del Contratto per qualsiasi causa intervenuta fermo restando che l'Acquirente potrà esigere la restituzione immediata delle Attrezzature senza obbligo di preavviso alcuno.
- 13.9.** In ogni caso, il Fornitore è tenuto alla restituzione, in favore dell'Acquirente, delle Attrezzature nello stato in cui si trovavano al momento della loro consegna, salvo il normale deterioramento dovuto a uso perito e diligente.
- 13.10.** Le spese per la consegna delle Attrezzature presso lo stabilimento del Fornitore sono a carico dell'Acquirente, mentre sono a carico del Fornitore quelle di restituzione delle Attrezzature all'Acquirente al termine del Contratto.

#### Sezione V - Cessazione del Contratto

#### **14. Recesso**

**14.1.**L'Acquirente avrà la facoltà, senza alcun onere o spesa, ovvero senza che ciò comporti alcun obbligo di risarcimento o indennizzo a suo carico:

- (i) di recedere dal Contratto con preavviso di 3 (tre) mesi;
- (ii) di annullare, in tutto o in parte, gli Ordini aventi a oggetto Prodotti Personalizzati, tramite comunicazione scritta inviata al Fornitore, prima della consegna ed entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi all'invio dell'Ordine stesso al Fornitore;
- (iii) di annullare, in tutto o in parte, gli Ordini aventi a oggetto Prodotti Standard, tramite comunicazione scritta inviata al Fornitore, prima della consegna ed entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi all'invio dell'Ordine stesso al Fornitore.

## **15. Risoluzione per inadempimento del Fornitore**

**15.1.**In caso di violazione, da parte del Fornitore, degli obblighi posti a suo carico dal Contratto, l'Acquirente ha il diritto di contestare l'inadempimento mediante diffida ad adempiere, da inviarsi a mezzo PEC, assegnando un termine di adempimento di 15 (quindici) giorni di calendario. Se il Fornitore non adempie entro tale termine, il Contratto si intende risolto, fatto salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **16. Clausola risolutiva espressa**

**16.1.**L'Acquirente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore a mezzo PEC, in ciascuna delle ipotesi previste nel Contratto e, in ogni caso, nei seguenti casi:

- (i) violazione dei principi e delle prescrizioni del Codice Etico e/o del Modello 231 dell'Acquirente, nonché nel caso di commissione da parte del medesimo Fornitore (o del Personale) di uno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 nell'ambito delle attività oggetto del Contratto, anche se non accertata con sentenza passata in giudicato;
- (ii) violazione delle prescrizioni di cui agli art. 21 delle CGA in materia di anticorruzione;
- (iii) violazione delle disposizioni di cui all'art. 22 delle CGA in relazione all'adempimento degli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali in relazione al proprio Personale e delle prescrizioni materia ambientale, nonché in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
- (iv) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 23 delle CGA in materia di trattamento dei dati personali ai sensi della Normativa Privacy;
- (v) violazione del divieto di cessione e subfornitura di cui all'art. 25 delle CGA.

## **17. Forza Maggiore e sospensione del Contratto**

**17.1.**Nel caso in cui si verifichi una causa di Forza Maggiore le Parti potranno concordare di sospendere l'esecuzione del Contratto per il tempo strettamente necessario alla cessazione della causa di Forza Maggiore verificatasi.

**17.2.**Non sono considerati eventi di Forza Maggiore gli eventi provocati, dovuti o comunque imputabili a una delle Parti o ai Subfornitori.

**17.3.**L'Acquirente può richiedere in qualsiasi momento la sospensione dell'esecuzione del Contratto per motivate esigenze, con preavviso scritto di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, salvo casi di comprovata urgenza. Nel predetto caso di sospensione dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore non può opporsi né esigere somme, a qualsiasi titolo, in relazione alla sospensione stessa. Resta fermo l'obbligo del Fornitore di riprendere

immediatamente l'esecuzione del Contratto una volta cessata la causa di sospensione. L'Acquirente si riserva il diritto di diffidare per iscritto il Fornitore qualora, cessate le cause di sospensione, il Fornitore non provveda all'immediata ripresa dell'esecuzione del Contratto.

### Sezione VI - Compliance

#### **18. Diritti di privativa e proprietà industriale - Riservatezza**

- 18.1.** Con riferimento ai Prodotti Standard, il Fornitore dichiara e garantisce all'Acquirente di essere l'unico titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale oppure di disporre di una licenza idonea a consentirgli l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'Acquirente ai sensi del Contratto. Il Fornitore garantisce inoltre all'Acquirente che i Prodotti Standard e la relativa documentazione non violano diritti d'autore, brevetti o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi e che nessuna azione per contraffazione relativa ai Prodotti Standard o alla loro documentazione è pendente o è stata contestata.
- 18.2.** In caso di violazione dell'art. 18.1. che precede o qualora le dichiarazioni di cui al medesimo art. 18.1. si rivelassero false, il Fornitore manleva espressamente l'Acquirente e i terzi in genere da qualunque richiesta o azione di rivalsa per violazione di brevetti, privative, marchi, diritti d'autore e altri similari diritti a tutela del know-how o di segreti industriali, garantendo la liceità dell'uso e del commercio dei Prodotti Standard e assumendo tutti gli oneri, nessuno escluso, per la pronta definizione della pretesa e a compensazione di eventuali danni cagionati.
- 18.3.** Il Fornitore concede all'Acquirente una licenza gratuita, non esclusiva, irrevocabile, valida in tutto il mondo, comprensiva del diritto di concedere sub-licenze, di durata coincidente con il periodo massimo di tutela legale dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti Standard (anche nel caso in cui siano implicati software), al fine di consentire all'Acquirente di utilizzare, vendere, commercializzare e rivendere i Prodotti, e di riprodurre, tradurre e adattare la Documentazione Prodotto. Qualora tali diritti di proprietà intellettuale riconosciuti all'Acquirente siano idonei a essere registrati, il Fornitore si impegna a registrare tale licenza riconosciuta all'Acquirente, nella sua natura di sub-licenza, nel registro o nei registri a ciò preposti.
- 18.4.** L'Acquirente conserva la proprietà piena ed esclusiva dei diritti di proprietà industriale e intellettuale in ordine alle Informazioni Riservate e ai Prodotti Personalizzati. La trasmissione delle Informazioni Riservate ai sensi del Contratto non comporta il riconoscimento a favore del Fornitore di alcun diritto sulle medesime e non pregiudica in alcun modo i diritti di privativa (ivi inclusi i diritti di esclusiva) dell'Acquirente ai sensi della Normativa.
- 18.5.** Il Fornitore si impegna a mantenere la massima riservatezza e segretezza riguardo alle Informazioni Riservate e a mettere in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie e appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato di tali informazioni.
- 18.6.** Nel caso in cui il Fornitore identifichi, o abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato, un incidente di sicurezza afferente alla salvaguardia delle Informazioni Riservate e Prodotti Personalizzati, il Fornitore dovrà informare l'Acquirente tempestivamente, e in ogni caso entro 24 (ventiquattro) ore dalla scoperta. Il Fornitore si impegna a collaborare con l'Acquirente in merito a qualsiasi indagine sugli incidenti di sicurezza.

#### **19. Divieto di pubblicità**

- 19.1.** Per qualunque pubblicità o informazione commerciale che faccia riferimento ai rapporti commerciali con l'Acquirente, il Fornitore si impegna a chiedere preventiva espressa autorizzazione scritta all'Acquirente stesso.

#### **20. Codice etico e Modello 231**

**20.1.** Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di ben conoscere il contenuto del Codice Etico e del Modello 231 pubblicati sul sito web aziendale e si impegna a rispettarne integralmente i principi e le prescrizioni nello svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto.

**20.2.** Il Fornitore si impegna a informare tempestivamente l'Acquirente in merito a qualsiasi situazione o evento che possa costituire una violazione del Codice Etico o del Modello 231.

**20.3.** Il Fornitore si impegna a conformarsi e a rispettare tutte le policy e le linee guida in ambito compliance adottate dall'Acquirente e rinvenibili sul sito web dello stesso.

## **21. Anticorruzione**

**21.1.** Il Fornitore si impegna ad astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che possa determinare una violazione della Normativa applicabile in materia di corruzione sia nel settore pubblico, sia in quello privato. Di conseguenza, il Fornitore si impegna a non ricevere l'offerta, la promessa o la dazione di denaro e/o altra utilità di qualsiasi natura non dovuti.

**21.2.** Per le finalità di cui all'art. 21.1, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di anticorruzione e a non porre in essere, né per azione né per omissione, comportamenti che possano determinare una responsabilità dell'Acquirente per violazione delle norme in materia di anticorruzione. Il Fornitore si impegna inoltre a informare immediatamente l'Acquirente di qualsiasi evento di cui il Fornitore venga a conoscenza che possa comportare un ingiusto vantaggio finanziario o di altra natura ai sensi del Contratto, nonché a prestare all'Acquirente l'assistenza necessaria per rispondere a eventuali richieste di Autorità competenti in materia di contrasto alla corruzione.

## **22. Trade compliance**

**22.1.** Il Fornitore dichiara e garantisce che né esso, né i propri beneficiari effettivi, né la propria catena di fornitura sono soggetti a sanzioni economiche o finanziarie o restrizioni commerciali imposte dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America (es. OFAC) o da altre autorità competenti. Il Fornitore garantisce altresì che i Prodotti e le materie prime impiegate non provengono, direttamente o indirettamente, da Paesi o territori soggetti a embargo totale o parziale.

## **23. Gestione del Personale e degli aspetti ambientali e di salute e sicurezza dei lavoratori**

**23.1.** Nell'esecuzione del Contratto, il Fornitore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi assicurativi, contributivi e previdenziali relativi all'attività svolta e al Personale. A tal fine, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore comunica all'Acquirente gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi.

**23.2.** Il Fornitore dichiara di applicare al proprio Personale il trattamento normativo, economico, retributivo e contributivo previsto dalla Normativa applicabile, dal C.C.N.L. di riferimento e, ove applicabili, dagli accordi regionali, territoriali e aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ove applicabile, il Fornitore dichiara inoltre di impiegare Personale straniero munito di regolare permesso di soggiorno e conforme alle prescrizioni di legge.

**23.3.** L'Acquirente ha facoltà di effettuare controlli volti ad accertare l'ottemperanza da parte del Fornitore agli obblighi contributivi e previdenziali di legge. A tal fine, il Fornitore s'impegna a fornire dietro richiesta dell'Acquirente la documentazione idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi giuslavoristici e previdenziali aggiornati (in via esemplificativa il DURC, copia delle attestazioni riguardanti i versamenti previdenziali e INAIL).

**23.4.** Il Fornitore si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni possibile costo o danno, azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extra-giudiziale e da controversie che possano

insorgere sia direttamente con il Personale, sia con gli Enti previdenziali e/o assistenziali o con qualsiasi altra autorità per questioni inerenti, connesse o comunque originate dal rapporto tra il Fornitore e il proprio Personale.

**23.5.** Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di ambiente, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D. Lgs. 152/2006 e il D. Lgs. 81/2008, nonché la normativa vigente in materia di sostenibilità energetica e ambientale, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D. Lgs. 50/2016. A tal fine, il Fornitore dichiara di avere adottato tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi prescritti dalla normativa antinfortunistica e dalle disposizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

**23.6.** L'Acquirente ha facoltà di effettuare controlli volti ad accertare l'ottemperanza da parte del Fornitore agli obblighi in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. A tal fine, il Fornitore si impegna a fornire dietro richiesta dell'Acquirente la documentazione idonea a comprovare l'adempimento di tali obblighi.

**23.7.** Qualora il Fornitore sia chiamato a erogare i Servizi presso i Locali dell'Acquirente, il Fornitore si impegna a:

- (i) rispettare e a far rispettare al proprio Personale i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza così come comunicati dall'Acquirente;
- (ii) attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore anche per prevenire pericoli di incendio.

**23.8.** Il Fornitore si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da ogni possibile costo o danno, azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extra-giudiziale, e da controversie che possano insorgere sia direttamente con il Personale, sia con gli Enti previdenziali e/o assistenziali o con qualsiasi altra autorità per questioni inerenti, connesse o comunque originate da eventuali infortuni sul lavoro e/o danni in qualunque modo subiti dal Personale e/o qualsivoglia danno procurato dal Personale a cose o persone o ai Locali dell'Acquirente, compresi i soggetti terzi rispetto al Contratto, ivi compresi i dipendenti dell'Acquirente.

## **24. Trattamento dei dati personali e incidenti di sicurezza**

**24.1.** Le Parti si impegnano a trattare i dati personali ai sensi della Normativa Privacy. Ciascuna Parte agisce quale autonomo Titolare del trattamento con riferimento ai dati personali dei propri dipendenti, collaboratori a vario titolo, fornitori e clienti comunicati all'altra Parte per finalità di stipula, gestione ed esecuzione del Contratto. Ciascuna Parte è pertanto responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa Privacy per i trattamenti di propria competenza, inclusa la fornitura di idonea informativa agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.

**24.2.** Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui vengano reciprocamente a conoscenza in dipendenza o in connessione con il Contratto esclusivamente per finalità strettamente connesse alla sua esecuzione e per il tempo necessario al perseguimento di tali finalità, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. È pertanto vietato a entrambe le Parti utilizzare tali dati per finalità proprie o diverse da quelle concordate.

**24.3.** Ciascuna delle Parti si impegna a notificare all'altra Parte, senza ingiustificato ritardo e comunque nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 33 GDPR, qualsiasi violazione di dati personali relativi al Contratto o comunque trattati in connessione con esso di cui venga a conoscenza e che dovesse subire, fornendo tutte le informazioni necessarie e disponibili per adempiere ai rispettivi obblighi di notifica all'Autorità di controllo e/o di comunicazione agli interessati.

- 24.4. Nel caso in cui il Fornitore dovesse trattare dati personali di cui l'Acquirente è titolare, quest'ultimo si impegnerà a ottemperare a tutti gli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e a tutto quanto meglio disciplinato tra le Parti tramite apposito atto di nomina scritto.
- 24.5. Nel caso in cui il Fornitore identifichi, o abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato, un incidente di sicurezza ai propri sistemi informatici avente le caratteristiche di cui all'art. 25 del Decreto Attuativo NIS 2, il Fornitore si impegna a informare l'Acquirente tempestivamente e, in ogni caso, entro 24 (ventiquattro) ore dalla scoperta dell'incidente. Il Fornitore si impegna inoltre a collaborare prontamente con l'Acquirente, fornendo a quest'ultimo tutte le informazioni necessarie qualora anche i sistemi o le infrastrutture informatiche ai quali ha accesso risultino compromessi.
- 24.6. Il Fornitore si impegna altresì ad adottare misure minime non inferiori a quelle previste dall'art. 24 del Decreto Attuativo NIS 2 per i soggetti essenziali e importanti, in considerazione del fatto che l'Acquirente rientra nel relativo perimetro di applicazione ed è tenuto ad approntare presidi adeguati per la prevenzione e la gestione dei rischi di sicurezza informatica.

## **25. Sistema ESG**

- 25.1. Il Fornitore dichiara di essere informato sulle iniziative e sugli impegni assunti dall'Acquirente in materia di sostenibilità e responsabilità ESG, condividendone i principi e i valori.
- 25.2. Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'Acquirente qualsiasi circostanza, evento o comportamento che possa costituire una violazione dei principi ESG adottati dall'Acquirente.

## **Sezione VII - Legge Applicabile e Foro Competente**

### **26. Legge applicabile e Foro competente**

- 26.1. Il Contratto è disciplinato da e va interpretato secondo la Legge italiana, con espressa esclusione dell'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili e senza riferimento alle disposizioni sul conflitto di leggi.
- 26.2. Tutte le controversie a cui il Contratto possa dar luogo, saranno soggette alla competenza in via esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

## **Sezione VIII - Miscellanea**

### **27. Divieto di cessione e subfornitura**

- 27.1. Il Fornitore è tenuto a informare preventivamente l'Acquirente e a ottenerne il consenso scritto qualora intenda ricorrere a uno o più Subfornitori per l'esecuzione, totale o parziale, delle attività oggetto del Contratto. A tal fine, il Fornitore si impegna a inserire nel contratto da stipulare con il Subfornitore tutti gli obblighi previsti dal Contratto.
- 27.2. Anche qualora il Fornitore abbia ottenuto il consenso dell'Acquirente ai sensi dell'art. 27.1, il Fornitore resta il solo responsabile della corretta e puntuale esecuzione delle attività previste dal Contratto ed è pertanto pienamente responsabile nei confronti dell'Acquirente anche per l'operato dei Subfornitori.
- 27.3. Fermo restando quanto previsto all'art. 27.1 che precede, l'Acquirente potrà procedere alla cessione integrale o parziale del Contratto in favore di altre società del Gruppo Interpump, fermo restando l'obbligo di darne pronta comunicazione al Fornitore che rinuncia sin da ora a qualsiasi eccezione in merito.

27.4. La cessione dei crediti del Fornitore nei confronti dell'Acquirente, gli ordini di riscossione specifici e altri sistemi di delega dei pagamenti non sono consentiti senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.

## 28. Disposizioni finali

28.1. Qualora una previsione del Contratto sia ritenuta nulla o inefficace, le restanti previsioni rimarranno valide ed efficaci tra le Parti. In tal caso, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede una clausola sostitutiva che rifletta il più possibile l'intento originario.

28.2. Il mancato o ritardato esercizio da parte di una delle Parti di alcuno dei diritti o facoltà riconosciuti dal Contratto non si deve intendere quale rinuncia a, o decadenza di, tale diritto e/o facoltà.

28.3. Il Contratto contiene quanto integralmente convenuto tra le Parti e supera qualunque precedente contratto e patto, sia scritto che orale, in relazione all'oggetto del Contratto stesso.

28.4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 28.2 e 28.3 che precedono, il Contratto non potrà essere modificato se non per accordo scritto nuovamente sottoscritto dalle Parti.

[denominazione sociale del Fornitore]
Nome e cognome del legale rappresentante <i>pro tempore</i> [●]
Data [●]
Firma [●]

### Sottoscrizione specifica ai sensi degli artt. 1341 – 1342 c.c.

In conformità con gli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto e con la presente specificamente accetta le seguenti clausole:

- Art. 2 “Accettazione dell’Ordine”;
- Art. 4 “Termini di esecuzione dell’Ordine, ritardi e penale”;
- Art. 5 “Verifica della consegna dei Prodotti e dell’esecuzione dei servizi”;
- Art. 7 “Installazione e collaudo dei Prodotti”;
- Art. 8 “Corrispettivo e pagamento”;
- Art. 9 “Garanzie”;
- Art. 10 “Ulteriori responsabilità del Fornitore”;
- Art. 13 “Comodato d’uso gratuito delle Attrezzature”;
- Art. 14 “Recesso”;
- Art. 16 “Clausola risolutiva espressa”;
- Art. 17 “Forza Maggiore e sospensione del Contratto”;
- Art. 23 “Gestione del Personale e degli aspetti ambientali e di salute e sicurezza dei lavoratori”;

- Art. 26 “Legge applicabile e Foro competente”;
- Art. 27 “Divieto di cessione e subfornitura”;
- Art. 28 “Disposizioni finali”.

[ <i>denominazione sociale del Fornitore</i> ]
Nome e cognome del legale rappresentante <i>pro tempore</i> [●]
Data [●]
Firma [●]